C/2024/4418

8.7.2024

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 maggio 2024

su una raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alla modifica dell'accordo monetario con il Principato di Andorra e della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino (CON/2024/16)

(C/2024/4418)

Introduzione e base giuridica

Il 16 aprile 2024 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla modifica dell'accordo monetario con il Principato di Andorra e della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino ([1]) (di seguito la «proposta di decisione»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 219, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale prevede che, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dall'Unione con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. **Osservazioni di carattere generale**

1.1. Nel 2011 è stato concluso un accordo monetario tra l'Unione e il Principato di Andorra ([2]), seguito nel 2012 da una convenzione monetaria tra l'Unione e la Repubblica di San Marino ([3]) (di seguito le «convenzioni monetarie»). Nel dicembre 2023 la Commissione ha concluso i negoziati per un accordo di associazione con Andorra e San Marino ([4]) (di seguito l'«accordo di associazione»).

1.2. La BCE accoglie con favore gli obiettivi della proposta di decisione, vale a dire evitare la duplicazione di interventi analoghi nel quadro delle convenzioni monetarie e dell'accordo di associazione, da parte sia dell'Unione sia di Andorra e di San Marino. Si registra una parziale sovrapposizione tra gli atti giuridici dell'Unione che Andorra e San Marino devono attuare a norma delle convenzioni monetarie e dell'accordo di associazione. Se si ignorasse tale sovrapposizione, si duplicherebbero gli interventi giacché l'attuazione degli atti giuridici dell'Unione che si sovrappongono sarebbe monitorata in parallelo nel quadro delle convenzioni monetarie e dell'accordo di associazione.

1.3. Al contempo, la BCE osserva che l'introduzione delle modifiche alle convenzioni monetarie previste nella proposta di decisione avrà effetti significativi sul quadro delle stesse. Le convenzioni monetarie istituiscono un comitato misto ([5]) che svolge un ruolo cruciale nella valutazione dell'attuazione degli atti giuridici dell'Unione elencati negli allegati alle convenzioni monetarie. Nel caso dell'accordo monetario tra l'Unione e Andorra, il comitato misto è composto da rappresentanti di Andorra, della Commissione, della Spagna, della Francia e della BCE. Il comitato misto della convenzione monetaria tra l'Unione e San Marino è composto da rappresentanti di San Marino, della

([1]) COM (2024) 134 final.
([2]) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 1.
([3]) GU C 121 del 26.4.2012, pag. 5. La presente convenzione monetaria ha sostituito la precedente convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e la Repubblica di San Marino (GU C 209 del 27.7.2001, pag. 1).
([4]) Cfr. il comunicato stampa della Commissione del 12 dicembre 2023, «La Commissione accoglie con favore la conclusione dei negoziati per un accordo di associazione con Andorra e San Marino» disponibile sul sito web della Commissione all'indirizzo www.ec.europa.eu. La BCE non ha esaminato il testo dell'accordo di associazione, come concordato a livello di negoziatori, sebbene l'accordo di associazione sia all'origine delle modifiche proposte alle convenzioni monetarie.
([5]) Cfr. l'articolo 11 delle convenzioni monetarie.

Commissione, dell'Italia e della BCE. La BCE evince che la composizione del sottocomitato che valuterà l'attuazione degli atti giuridici dell'Unione elencati nel relativo allegato all'accordo di associazione, ma indicati come rilevanti per l'applicazione delle convenzioni monetarie, sarà molto diversa da quella dei comitati misti delle stesse. Non è previsto che la BCE sia un membro ufficiale del sottocomitato. Data l'importanza delle modifiche proposte, la BCE ritiene che dovrebbe essere associata a pieno titolo ai negoziati nel suo ambito di competenza, in linea con la prassi seguita in passato.

2. **Osservazioni specifiche**

2.1. La relazione che accompagna la proposta di decisione stabilisce che gli atti giuridici dell'Unione in materia di diritto bancario e finanziario e di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo elencati nel pertinente allegato all'accordo di associazione e «pertinenti per l'euro» saranno chiaramente indicati come tali in modo che quando la loro attuazione è valutata nel contesto dell'accordo di associazione, ciò avvenga anche ai fini delle convenzioni monetarie. In essa si precisa che i servizi della Commissione intendono invitare i loro omologhi della BCE a partecipare alla delegazione della Commissione europea presso il sottocomitato per i servizi finanziari istituito nell'ambito dell'accordo di associazione, ogniqualvolta la discussione verta sull'attuazione degli atti dell'Unione pertinenti anche per l'applicazione delle convenzioni monetarie. La BCE accoglie con favore l'intenzione della Commissione di invitarla alle riunioni del sottocomitato quando l'oggetto delle discussioni è pertinente ai fini dell'applicazione delle convenzioni monetarie. La proposta di decisione non precisa in che modo tale partecipazione sarebbe formalizzata e quale funzione ricoprirebbe la BCE in tali riunioni. La BCE è consapevole del fatto che sarebbe invitata alle rilevanti riunioni del sottocomitato in qualità di osservatore.

2.2. La proposta di decisione prevede l'inserimento nelle convenzioni monetarie di una disposizione in virtù della quale tutti i nuovi atti relativi al sottoinsieme degli atti giuridici dell'Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l'euro e tutti i nuovi atti giuridici dell'Unione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo costituiscono parte integrante del pertinente allegato all'accordo di associazione soltanto quando tali atti giuridici dell'Unione diventino applicabili a norma dello stesso accordo ([6]). Nella relazione che accompagna la proposta di decisione si afferma che le diverse parti del protocollo sui servizi finanziari dell'accordo di associazione possono entrare in vigore in modo progressivo per gli Stati associati. Pertanto, fino a quando gli atti giuridici dell'Unione relativi a una determinata parte non diventino applicabili a norma dell'accordo di associazione, il pertinente acquis dell'Unione continuerà a essere integrato e preso in considerazione negli allegati alle convenzioni monetarie.

2.3. La BCE osserva che potrebbe passare un lasso di tempo significativo tra l'adozione dell'accordo di associazione e l'entrata in vigore per gli Stati associati delle parti del protocollo sui servizi finanziari che incorpora gli atti giuridici dell'Unione in materia di diritto bancario e finanziario e di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Pertanto, al fine di garantire la certezza del diritto, la pertinente disposizione delle convenzioni monetarie ([7]) dovrebbe indicare esplicitamente che, se un atto giuridico dell'Unione relativo al pertinente acquis dell'Unione è adottato o modificato prima che diventi applicabile a norma dell'accordo di associazione, esso sarà aggiunto agli allegati alle convenzioni monetarie e inserito nel pertinente allegato dell'accordo di associazione dopo che tale atto giuridico diventi applicabile a norma di detto accordo. Inoltre, la proposta di decisione non chiarisce il momento esatto in cui si riterrà che gli atti giuridici dell'Unione relativi a una parte determinata del protocollo sui servizi finanziari diventino applicabili a norma dell'accordo di associazione. È necessario fare chiarezza su questo aspetto per garantire la certezza del diritto in merito alle tempistiche per il trasferimento delle responsabilità dal quadro delle convenzioni monetarie al quadro dell'accordo di associazione.

([6]) Cfr. l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della proposta di decisione.
([7]) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della proposta di decisione.

2.4. La proposta di decisione stabilisce che nelle convenzioni monetarie dovrebbe essere inserita una disposizione in virtù della quale gli atti giuridici dell'Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l'euro e tutti gli atti giuridici dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo elencati nell'accordo di associazione e pertinenti anche per garantire un corretto uso e protezione dell'euro dovrebbero essere chiaramente indicati ([8]). Ciò consentirebbe di valutare l'attuazione di tali atti nei due Stati associati ai sensi dell'accordo di associazione ai fini delle convenzioni monetarie. La BCE accoglie con favore l'inserimento di tale disposizione, in quanto è la disposizione fondamentale della proposta di decisione al fine di evitare duplicazioni tra le convenzioni monetarie e l'accordo di associazione. Al contempo, la BCE segnala poca chiarezza per quanto riguarda l'attuazione di tale misura. Non è chiaro se una disposizione con il medesimo contenuto debba essere inserita anche nell'accordo di associazione né chi decida in merito alla classificazione degli atti giuridici dell'Unione come pertinenti per l'applicazione delle convenzioni monetarie. La BCE è disponibile a contribuire a tale funzione. L'esercizio di classificazione potrebbe, ad esempio, essere svolto nelle riunioni del sottocomitato per i servizi finanziari istituito a norma dell'accordo di associazione. Inoltre, al fine di garantire una maggiore certezza del diritto, la BCE proporrebbe di classificare i pertinenti atti giuridici dell'Unione come «aventi rilevanza per l'applicazione della convenzione monetaria», anziché «pertinenti per l'euro», «aventi rilevanza per l'euro» o «pertinenti per garantire un corretto uso e protezione dell'euro».

2.5. Inoltre, la BCE suggerisce di stabilire nella stessa disposizione che, a seguito di riunioni sullo stato di attuazione degli atti giuridici dell'Unione elencati nel pertinente allegato all'accordo di associazione e indicati come pertinenti per l'applicazione delle convenzioni monetarie, un «foglio elettronico di attuazione» sarà condiviso con il comitato misto competente delle convenzioni monetarie. In caso contrario, vi è il rischio che venga meno la finalità dell'indicazione di taluni atti giuridici dell'Unione come pertinenti per l'applicazione delle convenzioni monetarie e della dichiarazione secondo cui la valutazione dell'attuazione di tali atti giuridici ai sensi dell'accordo di associazione sia effettuata contemporaneamente per le convenzioni monetarie. I comitati misti delle convenzioni monetarie dovranno essere debitamente informati sullo stato di attuazione dei pertinenti atti giuridici dell'Unione per determinare se esso abbia un impatto sull'applicazione delle convenzioni monetarie. La BCE ritiene che una disposizione di natura analoga debba essere inserita nell'accordo di associazione.

2.6. La proposta di decisione propone l'inserimento di una disposizione in virtù della quale tutti i nuovi atti relativi al sottoinsieme degli atti giuridici dell'Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l'euro e tutti i nuovi atti giuridici dell'Unione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, che sono parte integrante dell'accordo di associazione, siano automaticamente integrati negli allegati alle convenzioni monetarie, qualora l'accordo di associazione sia parzialmente o totalmente sospeso o revocato ([9]). Per completezza, la BCE suggerisce di chiarire che tale processo sarebbe accompagnato anche dalla valutazione dell'attuazione dei pertinenti atti giuridici dell'Unione, che sarebbe effettuata nel quadro delle convenzioni monetarie.

2.7. La BCE accoglie con favore che la proposta di decisione inserisca nelle convenzioni monetarie una disposizione atta a garantire che gli atti giuridici dell'Unione attinenti al diritto monetario continuino a essere disciplinati esclusivamente dalle convenzioni monetarie ([10]). Come illustrato nella relazione che accompagna la proposta di decisione, gli atti giuridici attinenti al diritto monetario comprendono misure giuridiche in materia di banconote e monete, frode e falsificazione, segnalazione statistica alla BCE e atti di cui all'articolo 133 del trattato. Pertanto, essi comprendono, tra l'altro, tutti gli atti giuridici adottati dalla BCE elencati negli allegati alle convenzioni monetarie.

([8]) Cfr. l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta di decisione.
([9]) Cfr. l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della proposta di decisione.
([10]) Cfr. l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della proposta di decisione.

2.8. Infine, la proposta di decisione stabilisce che la sola Commissione è autorizzata a negoziare, concludere e firmare la modifica delle convenzioni monetarie con Andorra e San Marino ([11]). La BCE osserva che ciò si discosta dalla prassi seguita finora, secondo cui la BCE è stata associata a pieno titolo ai negoziati relativi alle convenzioni monetarie nell'ambito delle sue competenze ([12]). Inoltre, la modifica delle convenzioni monetarie da negoziare con Andorra e San Marino a norma della proposta di decisione non è di natura minore e tecnica. Come indicato al paragrafo 1.3 del presente parere, la modifica proposta ha conseguenze importanti per il quadro delle convenzioni monetarie, in particolare per il ruolo dei comitati misti istituiti nelle convenzioni monetarie. Pertanto, la proposta di decisione dovrebbe stabilire che la BCE sarà associata a pieno titolo ai negoziati nell'ambito delle sue competenze, in linea con la prassi seguita in passato.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di decisione, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 maggio 2024

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

([11]) Cfr. l'articolo 2 della proposta di decisione.

([12]) Cfr. l'articolo 7 della decisione del Consiglio 1999/97/CE del 31 dicembre 1998 sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino (GU L 30, 4.2.1999, pag. 33); l'articolo 7 della decisione del Consiglio 2004/548/CE dell'11 maggio 2004 sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra (GU L 244, 16.7.2004, pag. 47); e l'articolo 3 della decisione del Consiglio 2009/904/CE del 26 novembre 2009 sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino (GU L 322, 9.12.2009, pag. 12).